COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 813

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Aumento del limite di spesa per il pagamento di contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4272) . . 813

PRESIDENTE 813, 814

BALDANI GUERRA, *Relatore* 813

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 814

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (*Approvato dal Senato*) (3757);

MARZOTTO: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1559);

LENTI ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550) 815

PRESIDENTE 815, 827, 829

COLLEONI, *Relatore* 827, 828

LENTI 817, 818, 820, 822, 823, 824, 828, 829

MALFATTI FRANCESCO 826

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 815, 817, 818, 820 822, 823, 824, 826

La seduta comincia alle 9,40.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Alesi.

Discussione del disegno di legge: Aumento del limite di spesa per il pagamento di contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di spesa per il pagamento di contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (4272).

Sul provvedimento, sottoposto anche all'esame per il parere della V Commissione (Bilancio), ha facoltà di riferire il relatore onorevole Baldani Guerra.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 4272 prevede un aumento del limite di spesa per il pagamento dei contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Con la legge 4 novembre 1963, n. 1457 e le successive modifiche contenute nella legge 31 maggio 1964, n. 357, furono stabilite prov-

videnze a favore di quelle imprese industriali, commerciali e artigiane, i cui beni erano andati perduti a seguito della sciagura e che intendevano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte.

Furono previsti finanziamenti da parte di istituti e aziende di credito con garanzia dello Stato e con pagamento, da parte del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati.

Sulla base dei dati accertati le operazioni di finanziamento che dovranno essere compiute secondo le disposizioni di legge summenzionate si aggirano intorno ai 25 miliardi.

Ne risulta che gli stanziamenti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, non sono più sufficienti a garantire allo Stato le disponibilità occorrenti per il pagamento dei contributi in conto interesse, restando scoperto un fabbisogno annuo di lire 400 milioni.

Si è resa quindi necessaria la presentazione di questo disegno di legge, che autorizza appunto una maggiore spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981, provvedendo alla copertura con la corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Su questa copertura si attende ora anche il parere della V Commissione bilancio.

Ritengo superfluo illustrare i motivi che rendono opportuno e direi quasi doverosa una sollecita approvazione del presente disegno di legge, che favorisce una zona così tragicamente colpita dalla immane catastrofe il cui ricordo è ancora dolorosamente vivo nel popolo italiano.

Per sottolineare il carattere di urgenza del provvedimento ritengo comunque opportuno precisare che alla data odierna risultano autorizzati finanziamenti per un importo complessivo di lire 10 miliardi, per far fronte ai quali sono stati impegnati tutti i fondi disponibili per il pagamento degli interessi, e che operazioni di finanziamento per ulteriori 3 miliardi circa sono in attesa di essere perfezionate non appena sarà approvato il presente provvedimento.

Il disegno di legge si compone di tre articoli: il primo stabilisce l'aumento dello stanziamento di lire 400 milioni per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1981, il secondo indica la fonte del finanziamento ed il terzo articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Detto questo, mi pare di aver sintetizzato gli elementi essenziali per poter affrontare la discussione, che ritengo si concluderà con la ovvia decisione da parte di tutti i colleghi di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la dichiaro chiusa.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, comunico che mi giunge in questo momento il parere – favorevole – della V Commissione bilancio.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La relazione dell'onorevole Baldani Guerra è risultata sintetica ma quanto mai lucida e tutti gli elementi del problema vi sono stati esposti con accuratezza.

Il Governo chiede alla Commissione di voler senz'altro approvare il disegno di legge in discussione, anche in considerazione delle implicazioni di ordine morale e sociale che esso postula.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare.

ART. 1.

« Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 e al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2, sul quale la V Commisione bilancio ha espresso parere favorevole e sul quale nessun collega ha chiesto di parlare.

ART. 2.

« All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 del-

lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do infine lettura dell'ultimo articolo, il n. 3, sul quale neppure sono stati presentati emendamenti né alcun collega ha chiesto la parola.

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Informo i colleghi che alla votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge si procederà nella prossima seduta.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi *(Approvato dal Senato)* (3757); Marzotto: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1559); Lenti ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 3757, approvato dal Senato della Repubblica: « Disicplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi »; e della proposta di legge n. 1559 di iniziativa del deputato Marzotto: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi » e n. 2550 di iniziativa dei deputati Lenti, Gelmini, Mazzoni, Biancani, Bo, Olmini, Ambrosini, Beccastrini Battistella: « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi e di identificazione ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione si arrestò su una richiesta, riconosciuta valida da tutti i colleghi e dal Sottosegretario Malfatti, di un accertamento di carattere tecnico da parte degli uffici del Ministero dell'industria.

Do pertanto la parola al Sottosegretario Picardi perché ci voglia informare sull'esito di questo accertamento e per il suo intervento di replica a chiusura della discussione generale.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono in debito di una risposta all'intervento, così dettagliato e polemico, dell'onorevole Lenti nei confronti del disegno di legge presentato dal Governo. Dirò subito che il mio intervento si orienterà nel senso di tenere per base l'intervento dell'onorevole Lenti, perché gli onorevoli Helfer e Cervone, che pure si sono occupati dell'argomento, hanno prospettato delle perplessità e dei dubbi in relazione proprio alle osservazioni che l'onorevole Lenti faceva. Di modo che la mia risposta all'onorevole Lenti può esser considerata complessiva anche in relazione agli interventi degli onorevole Helfer e Cervone. Una risposta a parte meritano, invece, le osservazioni dell'onorevole Mussa Ivaldi.

Il disegno di legge al Senato ha avuto un *iter* non dico travagliato, ma comunque molto contrastato e praticamente tutti gli argomenti furono discussi in lungo ed in largo e si arrivò a questo testo come conclusione.

Anche nel dibattito alla Camera si è manifestata una esigenza di carattere generale: quella di arrivare ad un aggiornamento delle norme della legge n. 305 del 5 febbraio 1934. Su questo mi pare non ci siano dubbi. Tutti sono stati d'accordo, e lo stesso onorevole Lenti lo ritiene necessario tanto da presentare una proposta di legge in tal senso, in data 15 luglio 1965, allo scopo di « elaborare i necessari elementi di aggiornamento di una legge che era nata quando l'esportazione dei prodotti di metalli preziosi era inesistente ».

E soggiunge: « Tanto era necessario per disciplinare più rigorosamente il commercio e la produzione, a maggiore garanzia insieme del consumatore e del produttore scrupoloso » – quindi, fin dal 15 luglio 1965 l'onorevole Lenti si rende conto di questa necessità esistente nel settore! – « e rendere la legge uguale per tutti i produttori e commercianti di prodotti di metalli preziosi. Le rigorose restrizioni nelle tolleranze sui titoli serviranno a dare un maggior vigore agli operatori orafi e argentieri, procureranno a questi ultimi maggior prestigio e più ampio credito presso i consumatori nazionali ed esteri ».

Cioè, questi sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere e, su questo punto, onorevole Lenti, siamo d'accordo! La legge è nata proprio per questi scopi.

Come lo stesso onorevole Lenti ci avverte, poi, «per la vigilanza si attribuiscono poteri maggiori degli attuali agli ispettori degli Uffici metrici, qualificandoli come ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria» (articolo 18.

Quindi, su queste premesse di carattere generale noi siamo perfettamente d'accordo e, lo scopo, le finalità del disegno di legge presentato dal Governo sono proprio questi.

Nel dibattito al Senato l'orientamento e le osservazioni si sono indirizzati verso tre direttrici: è stata fatta una questione sostanziale della eliminazione delle tolleranze; inoltre si è parlato anche della revisione delle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni e della armonizzazione della nostra legislazione con quella comunitaria. In quella sede furono già forniti elementi sufficienti per chiarire l'esatta portata del provvedimento.

L'elemento tecnico, atto a giustificare l'eliminazione delle tolleranze, ebbe una posizione di rilievo in tutto l'ampio ed approfondito dibattito svoltosi e il resoconto stenografico ne fa fede.

Quali sono gli scopi – dicemmo allora – della legge? Moralizzazione del settore e incremento della esportazione. E su questo punto ritorneremo, proprio in riferimento all'intervento dell'onorevole Lenti.

Qui, alla Camera, il dibattito si è articolato – c'è stata un'ampia casistica – in generale sugli stessi temi svolti con particolare abbondanza e competenza dall'onorevole Lenti. L'onorevole Mussa Ivaldi avrà una risposta a parte per le sue osservazioni tecniche, molto interessanti e pertinenti.

In sostanza, l'onorevole Lenti si è sforzato di dimostrare, con competenza e vivace dialettica, ma anche con argomentazioni – me lo consenta l'onorevole Lenti – a volte capziose, che il disegno di legge in discussione, alla luce della critica, non corrisponderebbe allo scopo per cui era stato predisposto e, quindi, la sua approvazione non avrebbe alcuna giustificazione di ordine tecnico, morale e sociale.

Ed infatti esso non si giustifica, secondo lui, né per sostenere ed incrementare l'esportazione; né per allinearsi alla legislazione comunitaria; né sotto il profilo tecnico.

Articolerò la mia risposta su queste tre direttrici, che costituiscono l'opposizione di fondo al disegno di legge e ritengo di poter facilmente e molto semplicemente mettere in evidenza l'errore di partenza dell'onorevole Lenti, costretto ad una requisitoria preordinata dalla conclusione cui egli voleva giungere.

In verità, potrei molto brevemente rispondere sui tre punti sopra considerati e dimostrare l'infondatezza del suo assunto. La risposta sintetica, anche se corretta e precisa, potrebbe però far pensare che si voglia sfuggire all'analisi ed al dettaglio per rifugiarsi nel generale, che assai facilmente può essere tacciato di superficialità.

Ed allora mi sono proposto di seguire l'onorevole Lenti sul suo stesso terreno e di scendere nel dettaglio. A questo punto debbo chiedere preventive scuse per il tempo che richiederà questa analisi, grato sempre per la cortese, abituale attenzione degli onorevoli membri della Commissione.

E qui debbo fare delle premesse di carattere generale. Occorre cioè rilevare innanzi tutto che l'onorevole Lenti, nel suo lungo intervento della seduta del 12 luglio, ha mosso numerose critiche al disegno di legge in discussione, ha fornito alla Commissione alcuni dati sulla produzione orafa ed ha portato anche alcuni esempi numerosi, per sostenere principalmente che: *a*) le nuove norme del disegno di legge in discussione creeranno uno squilibrio a sfavore della produzione orafa artigiana, rispetto alla produzione orafa industriale; *b*) nessun beneficio potrà venire alla nostra esportazione, già fiorentissima per effetto delle nuove norme.

Per avere una visione panoramica generale dei vari argomenti discussi, e allo scopo di poter analizzare gli argomenti, i dati e la casistica trattati dall'onorevole Lenti, sembra opportuno inquadrare e riunire tutte le questioni, premettendo alcune considerazioni di base, fondamentali ed indispensabili, per giungere a conclusioni non affette da vizio o errore di origine.

Saranno perciò, prima esposte per punti le predette considerazioni e poi, secondo quanto rilevato dal resoconto parlamentare della seduta, saranno esaminati i vari argomenti e i dati statistici.

Io mi servirò, quindi, degli stessi esempi dell'onorevole Lenti per dimostrarne l'infondatezza. È noto che qualsiasi impresa artigiana o industriale cerca di realizzare la produzione economicamente più conveniente. Nell'impresa si tende cioè alla massima produttività dei fattori impiegati.

Nel caso delle imprese orafe, artigiane o industriali, il fattore economico predominan-

te è la materia prima, e particolarmente, nel caso in esame, è l'oro.

Sia l'industriale che l'artigiano tenderanno al massimo rendimento con il minimo delle spese. Essi, cioè, per il rispetto delle norme di legge che gli impongono di garantire un titolo minimo e di quelle chimico-fisiche e metallurgiche che gli impongono un certo calo di lavorazione (« sbavature », « scarto », « variabilità di titolo ») impiegheranno il minimo possibile di oro fino nella produzione degli oggetti di metalli preziosi.

Le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sul marchio e titolo dei metalli preziosi, consentono che il contenuto effettivo di fino nelle materie prime e negli oggetti di oreficeria sia inferiore di una certa percentuale a quello indicato.

Le norme del disegno di legge in discussione imporranno, invece, che il titolo reale corrisponda quanto meno a quello indicato.

Nessun articolo delle vecchie e nuove norme impone alle aziende orafe di seguire prestabiliti sistemi e metodi di lavorazione.

Tenga presente questo, onorevole Lenti, perché è importante. Non si prescrive con questa legge, di seguire un determinato metodo di lavorazione; quindi l'artigiano o l'industriale è libero di poter usare qualsiasi metodo, pur di raggiungere quel determinato obiettivo, cioè quel determinato titolo. Oggi l'artigiano, come l'industriale, deve produrre a 747...

LENTI. Deve produrre a 746, 747, 748 o 749?

PICARDI. *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Tre sono i millesimi di tolleranza. Se deve produrre a 747, lo stesso metodo che usa per produrre a 747 può essere adoperato per arrivare a 750. Gli errori sono quelli previsti dalla legge, cioè a dire può arrivare a 747 anziché a 750. Se arriva a 747, si ferma, perché con i metodi che si hanno a disposizione può evitare di toccare i minimi.

Comunque, il fabbricante orafo – artigiano o industriale – può e potrà scegliere liberamente qualsiasi sistema di lavorazione, con l'unico obbligo di realizzare oggetti che all'analisi chimica diano, secondo le vigenti norme, il minimo garantito (titolo indicato meno le tolleranze); secondo le norme del disegno di legge in discussione il titolo indicato.

I titoli legali dovranno essere garantiti a fusione (articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 305 e articolo 3 del disegno di legge in discussione).

Con questo termine si vuole intendere che il campione su cui va eseguita la determinazione analitica di verifica (saggio) deve essere ricavato non da un punto qualsiasi dell'oggetto integro, ma dal lingottino che si ricava dalla sua completa fusione.

Con ciò, se nella costituzione dell'oggetto stesso esistono zone eterogenee del corpo principale ed entrano saldature, perni, cerniere od altro accessorio in metallo non prezioso di diverso titolo, tali eterogeneità di costituzione si annullano ed il saggio fornisce il contenuto medio effettivo di metallo prezioso dell'intero oggetto reso chimicamente omogeneo.

L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 305, dice testualmente: « È accordata sui titoli delle materie prime garantite dai venditori una tolleranza di saggio... Detta tolleranza non è ammessa nelle vendite di materie preziose di qualunque specie alla regia zecca ed alla Banca d'Italia ».

Come si vede, già allora non vi erano tolleranze di fabbricazione sulle materie prime, almeno per quelle fornite alla zecca e alla Banca d'Italia. Ciò non significa che non si ammettesse la possibilità dell'errore: si stabiliva semplicemente che la percentuale di metallo prezioso doveva essere uguale o superiore a quella indicata.

Nella solidificazione delle leghe metalliche dalla fusione tradizionale rivolta ad ottenere lingotti, si manifestano dei fenomeni – ridotti in misura notevole con i progressi ottenuti dalla tecnica – in conseguenza dei quali la composizione può variare da un punto all'altro del materiale. Nella solidificazione con il sistema della microfusione questi fenomeni tenderebbero ad accentuarsi per gli effetti provocati dalla forza centrifuga sui componenti della lega, in funzione dei rispettivi pesi specifici. A tali effetti, tuttavia, si oppongono, riducendo notevolmente il fenomeno della eterogeneità:

– le forze di attrazione delle particelle della massa fluida;

– l'azione di ulteriore omogeneizzazione, conferita all'oggetto dalla « ricottura » alla quale esso viene sottoposto successivamente alla fusione e, soprattutto, la formazione dei cristalli misti che conservano la proporzione esatta dei componenti della massa.

Ed è naturale che sia così. Le particelle della massa fluida portano nel moto di centrifugazione anche le particelle di titolo inferiore. Questo è un fenomeno naturale. E, a prescindere da questo, quel che rende più omogeneo l'oggetto è la formazione dei cri-

stalli misti che, come dicevo, conservano l'esatta proporzione dei componenti la massa.

I risultati, comunque, onorevole Lenti, a parte tutte le dimostrazioni dell'alberello, da lei mostrato e di cui potremmo anche parlare...

LENTI. Dovremo parlarne! È il risultato di queste forze contrastanti fra loro, di cui una delle due tende a differenziarsi in base al peso specifico con una differenza che va da due a otto millesimi a seconda del tipo di fusione!

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Comunque, i risultati sono talmente buoni che il metodo della microfusione mediante centrifugazione è impiegato soprattutto nella preparazione delle leghe nelle protesi dentarie, che, per la loro specifica destinazione, richiedono la più assoluta omogeneità di struttura, sia dal punto di vista meccanico che chimico, pena la inutilità dell'oggetto ricavato. Quindi, se si adopera la microfusione per preparare il materiale per le protesi dentarie, vuol dire che i risultati sono veramente ottimi.

LENTI. Oppure il tipo o la qualità del materiale? Un titolo esatto o una qualità di materiale?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esiste, comunque, per entrambi i sistemi un « calo », nella realizzazione del titolo desiderato, che potrà essere maggiore nel sistema a microfusione per l'esistenza della forza centrifuga e quindi della « variabilità del titolo » e minore nel sistema classico, nel quale, secondo i termini usati dall'onorevole Lenti, bisogna tener conto delle « sbavature », dello scarto, ecc.

Quindi, nella preparazione di oggetti con entrambi i sistemi, occorrerà perciò adoperare una quantità di « oro fino » superiore a quella corrispondente al titolo garantito, quantità che sarà maggiore con il sistema a microfusione. In ogni caso, dovrà essere aggiunto un quantitativo di oro in più, eguale al valore della tolleranza. È fuori discussione che la variazione di tre millesimi di oro non potrà far variare i fenomeni fisico-chimici di fusione e di solidificazione.

In merito all'esportazione, poi, devo rilevare che l'onorevole Lenti chiede più precise informazioni sulla riunione tenutasi a Londra nel 1965, con la partecipazione dei rappresentanti dei Servizi del saggio dei metalli preziosi di alcuni paesi europei. A detta riunione parteciparono – lo ha già detto il Sottosegretario Malfatti - i rappresentanti di quattordici paesi fra cui Belgio, Francia, Italia, Olanda: in quella sede e occasione si concordò sull'opportunità di pervenire alla abolizione delle tolleranze di fabbricazione. L'opinione in tal senso fu unanime.

Ora, considerando che parteciparono paesi come quelli da me testé menzionati, facenti parte, cioè, della Comunità europea, è logico ritenere che le risultanze della riunione stessa in materia di tolleranze sui titoli dovranno essere prese come base per eventuali ulteriori esami in sede CEE. Ma, su questo, tornerò ancora in seguito.

L'onorevole Lenti cita numerosi Stati stranieri, tra i maggiori produttori di oreficeria, nei quali la normativa del settore consente tolleranze di fabbricazione. Al riguardo è bene precisare che alla riunione del settembre 1965 a Londra non partecipò un paese come la Gran Bretagna. L'onorevole Lenti cita gli altri paesi, ma non ha preso in esame, certo per mera dimenticanza, evidentemente, la normativa inglese in materia. E, poiché si ritiene che la Gran Bretagna non sia un paese da sottovalutare nel campo orafo, sia per la sua ben nota tradizione, sia per la sua tecnica di produzione, si deve chiarire che le norme inglesi non prevedono tolleranze sui titoli. Riguardo, poi, la posizione della Francia – perché si abbia un quadro più chiaro e perché si veda come essa è allineata con la norma in discussione – si ripetono le predette considerazioni. Secondo la delegazione francese, nel campo dei metalli preziosi le tolleranze non danno alcun diritto a deroghe, ma costituiscono l'eccezione e devono venir regolate in conseguenza. Però, si aggiunge: la delegazione francese ritiene possibile eliminare – e questo lei lo ha omesso, onorevole Lenti – le tolleranze nell'oro e nell'argento, per arrivare quanto prima all'eliminazione di una possibilità di sottoleghe (ad esempio, la costante sottolega a 749 per mille).

L'onorevole Lenti ha poi lungamente diquisito sul tema delle esportazioni dei nostri prodotti di oreficeria, esprimendo talune considerazioni fra loro contrastanti.

Infatti, egli afferma che circa 60 miliardi di esportato del 1966 dimostrano come, dal punto di vista della nostra bilancia dei pagamenti, il settore in parola presenti uno stato di « salute esportativa » veramente notevole; che l'esportato è costituito per il 70 per cento da oreficeria standard, cioè industriale, il cui valore aggiunto può calcolarsi intorno al 5 per cento del valore totale, e per il 30 per cento di oreficeria di qualità artistica cioè artigianale, con un valore aggiunto almeno

doppio del valore del metallo, ma non di rado triplo o più; che i principali clienti della oreficeria italiana sono la Germania federale, gli Stati Uniti d'America e l'Olanda, paesi le cui legislazioni consentono tolleranze, e sarebbe perciò inutile preoccuparsi di eliminare le nostre tolleranze. Afferma infine che i paesi clienti della nostra produzione sono oggi 96 circa, di conseguenza i partecipanti alla riunione di Londra – 14 – rappresentano solo una minoranza.

In merito a questi due ultimi punti, possiamo subito notare come manchi una importante precisazione: e cioè che, secondo i più recenti dati disponibili dell'ONU, 9 dei 14 partecipanti alla riunione di Londra, Svizzera, Francia, Olanda, Svezia, Austria, Belgio, Regno Unito, Danimarca e Norvegia, importano da soli il 37 per cento del totale esportato. Il 50 per cento è assorbito dalla Repubblica federale tedesca e dagli Stati Uniti d'America.

Quindi gli altri ottanta e più Paesi incidono complessivamente per il 13 per cento. Ciò significa: primo, che i chiari orientamenti emersi nella riunione vanno presi nella più attenta considerazione, in quanto sono quelli di una minoranza numerica che, al momento, è per la nostra esportazione ben più importante della maggioranza: secondo, che abbiamo ancora vasti mercati da conquistare e che in tale prospettiva una legge che garantisca alla nostra produzione orafa un maggior contenuto di oro fino non potrà certo costituire uno svantaggio, tanto più che una pericolosa concorrenza può venire appunto da quei paesi – in primo luogo Inghilterra, Francia, Svizzera – i quali, già vantando una tradizionale produzione di qualità, intendono anche essi addivenire all'abolizione delle tolleranze.

Riguardo poi ai primi due punti, è da rilevare che anch'essi si contraddicono. Quei 60 miliardi che starebbero a dimostrare una situazione esportativa eccezionalmente favorevole per la nostra bilancia dei pagamenti, vengono subito ricondotti entro i loro reali limiti con un calcolo immediato, basato sugli stessi dati forniti dall'onorevole Lenti. Infatti, l'esportato di oreficeria standard ammonta da solo a 42 miliardi (70 per cento di 60 miliardi), costituiti da 2,1 miliardi di valore aggiunto (5 per cento di 42 miliardi), e 39,9 di valore in oro; l'esportato di oreficeria di qualità è di 18 miliardi (30 per cento di 60 miliardi), costituiti da 13,5 miliardi di valore aggiunto (se consideriamo questo mediamente pari al triplo del valore del metallo) e 4,5 miliardi di valore in oro. E poiché l'esportazione dell'oro altro non rappresenta che una partita di giro, vediamo che l'esportazione reale non è di 60, bensì di 15-16 miliardi. Ciò resta, comunque, un lusinghiero risultato, ma che non deve essere considerato un traguardo.

È proprio per modificare questa situazione, per migliorare la nostra esportazione, che è stato presentato questo disegno di legge.

Ma i dati surriferiti si prestano ad altri interessanti rilievi, che dimostrano come siano erronee talune convinzioni dell'onorevole Lenti, il quale vede nell'abolizione delle tolleranze un grave svantaggio delle imprese artigiane nei confronti di quelle industriali.

I termini della questione possono riassumersi in uno specchio che ho qui preparato, nel quale consideriamo uno stesso valore di prodotto finito, posto in lire 100.000, e la sua diversa ripartizione in valore metallo aggiunto, rispettivamente per l'industriale e l'artigiano, con le vigenti norme (tolleranza 3 per mille) e con le nuove (titolo esatto); si suppone ovviamente che entrambi abbiano realizzato il titolo 747/1000 (non dovendosi ammettere che l'artigiano lavori a titolo inferiore) e che il prezzo dell'oggetto resti invariato (con conseguente diminuzione di quello che anche ora chiameremo valore aggiunto).

Che cosa si verifica? Situazione attuale (titolo 747/1000), valore totale dell'oggetto 100.000 lire: il valore in oro per l'industriale è 95.000 lire, per l'artigiano è 25.000 lire, perché le altre 75.000 lire consistono nel valore aggiunto. Viceversa, per il settore industriale: 95.000 valore oro e 5.000 valore aggiunto. Con la situazione futura, con il titolo portato a 750 e la conseguente aggiunta di 3/747 di oro fino, che cosa si verificherà? Che per il settore industriale, rimanendo fermo il valore di 100.000 lire, si avrà un valore in oro di 95.380 lire ed un valore aggiunto di 4.620 lire. Per il settore artigiano, fermo il valore di 100.000 lire, si avrà 25.1000 lire valore in oro e quindi il valore aggiunto sarà di 74.900 lire

Vediamo così che per oggetti posti in commercio al medesimo prezzo, il valore in oro fino da aggiungere sarà ben maggiore (quasi il quadruplo) per l'azienda industriale che per quella artigiana. Ed ancora più rilevante sarà il divario di onere a vantaggio dell'artigiano, se si considera che egli avrà la possibilità di partire da una materia prima a titolo esatto, mentre l'attuale tolleranza sul prodotto di base (2 per mille) può a volte costringerlo ad abbondare nel titolo per carenza di attrezzature di saggio sufficientemente precise.

Altre considerazioni fatte portano al problema della moralizzazione, che pare non sia stato visto nella sua giusta luce.

Non è fuori luogo parlare di moralizzazione. E qui è anche opportuno rilevare la situazione, quanto meno strana, degli acquirenti italiani del prodotto orafo nazionale rispetto agli acquirenti esteri dello stesso prodotto: i primi sistematicamente esposti all'acquisto delle « sottoleghe » consentite dalle tolleranze, quando non addirittura alle frodi rese possibili dall'inefficienza del controllo; i secondi garantiti, invece, dall'azione dei loro paesi, che impongono all'oreficeria italiana di importazione il più rigoroso rispetto del titolo (e, poco importa che ciò avvenga per le norme vigenti nei singoli paesi in materia di titoli e tolleranze, o per eventuali atteggiamenti protezionistici, o più semplicemente per lo scrupolo commerciale degli stessi importatori).

E qui, onorevole Lenti, le posso mostrare qualche documento sul ripudio di prodotti italiani, anche per differenze di un solo millesimo. Per esempio, dalla Svizzera è stata restituita una fornitura di ciondoli. Il motivo? Erano solo oro 749!

E così dall'Inghilterra! Sono frequenti le restituzioni di oggetti d'oro. Dalla Francia lo stesso, perché il titolo non è 750! Sono numerosissime le lettere in mio possesso e che, tuttavia, sono pochissime rispetto ai casi correnti. Inutile parlare delle difficoltà da parte di artigiani o industriali che intendono commerciare con l'estero.

Ora, l'eliminazione di un tale stato di fatto deve quindi ritenersi giusta ed auspicabile.

A questo punto restano da esaminare due punti per esaurire il tema della « moralizzazione », sui quali l'onorevole Lenti ha mostrato particolari perplessità. Si tratta delle esenzioni dall'obbligo del marcho e del titolo previste nell'articolo 14 per i gioielli recanti perle o pietre preziose e per i lavori della zecca.

Sul primo punto, le osservazioni fatte appaiono invero poco pertinenti. e addirittura fuori luogo quando si parla di evasioni dall'IGE rese possibili dal fatto che un gioiello privo di marchio, una volta in possesso del privato acquirente, non consente di risalire al venditore. Quasi che gli accertamenti sull'IGE debbano essere eseguiti presso il consumatore, o che l'IGE stessa possa essere disinvoltamente evitata per tutte le merci non provviste di un qualche particolare contrassegno! Riconducendo, dunque, la questione entro i limiti reali del disegno di legge in discussione, senza cercare particolari e recondite intenzioni in un provvedimento, tutto sommato, semplice e chiaro, vedremo subito l'unico motivo per il quale il « solitario di brillanti » non può interessarci in questa sede: ed è che la nostra legge tratta di oro, argento, platino e palladio, e non d'altro; e che, anzi, si limita ad un solo aspetto di tale settore, quello cioè del titolo del metallo.

Ora, in merito al secondo punto, si deve notare che le osservazioni dell'onorevole Lenti sono giustificate, in quanto sono in realtà poco note le particolari norme che segue la zecca per la fabbricazione, su commissione di terzi, di medaglie e oggetti similari: tali norme richiedono che gli oggetti siano al titolo di 917/1000 se di oro (22 k) e di 986/1000 se d'argento (eccezionalmente 800/1000 per oggetti di lastra), e che su tutti i pezzi prodotti vi sia il marchio della zecca stessa (Z) e l'indicazione del titolo. E, per esemplificare lo scrupolo e la perizia tecnica della Zecca, si può citare un dato veramente indicativo: il titolo medio delle monete d'argento da lire 500 emesse dal 1959 al 1966 (80 milioni di pezzi, per l'importo di 40 miliardi di lire) è risultato, all'analisi eseguita per ciascuna fabbricazione dal competente Ufficio centrale metrico, di 834,84/1000, e cioè di 0,16/1000 inferiore a quello teorico di 835/1000. Si sa che la zecca tiene una media di tolleranza, in più o in meno. Del resto, si sa, la quantità di argento che è nella moneta non è che vale 500 lire; questo è un valore convenzionale.

Ciò premesso, si deve tuttavia convenire che il testo dell'articolo 14 può prestarsi, per quanto in argomento, a deduzioni erronee. Esso potrebbe essere perciò emendato, eliminando il comma *g*) ed introducendo al termine dell'articolo quest'altro comma che io presenterò in seguito come emendamento:

« Le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima ».

LENTI. Ma, non è questo che conta! È l'articolo 14. Non è il punto relativo alla Zecca. Di quest'ultimo sono anche io, convinto che si possa arrivare all'emendamento che lei propone. Io vorrei, però, arrivare all'altro, più importante, all'eliminazione del punto *h*).

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Sempre in tema di moralizzazione, lei, onorevole Lenti, ha voluto porre in rilievo ciò che, a suo parere, costituisce una clamorosa contraddizione alle finalità moralizzatrici della legge:

e cioè l'esenzione dall'obbligo del marchio e del titolo prevista all'articolo 14, lettera *h*), per « i gioielli recanti perle o pietre preziose, nei quali il valore di esecuzione ed il valore delle perle o delle pietre superi di almeno dieci volte il valore del metallo »; e le conseguenze che tale esenzione comporterebbe in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 in materia di fatturazione.

L'onorevole Lenti in sostanza dice: 1) che l'esenzione dall'obbligo del titolo è logica, in quanto il rapporto dei valori metallo/oggetto è tale da « far escludere che il produttore si rifugi nell'adulterazione del metallo per trarre qualche guadagno in più »; 2) che l'esenzione dall'obbligo del marchio porta invece a gravi conseguenze in quanto, dal momento in cui l'anello con incastonato « il solitario di brillanti » è uscito dal negozio del venditore, l'assenza del marchio stesso impedisce di risalire in qualsiasi modo al commerciante della pietra preziosa, e quindi di verificare se, all'importazione di tale pietra, è stata assolta l'IGE.

L'inconsistenza del rilievo appare evidente. Infatti, lei, onorevole Lenti, riconosce che il gioiello con la pietra preziosa costituisce un tutto unico (senza di che non sarebbe giustificato che la montatura in metallo prezioso venisse esclusa dall'obbligo del titolo) e che questo oggetto particolare non può soggiacere agli stessi obblighi di un qualunque oggetto di metallo prezioso.

Vediamo, dunque, il chiaro motivo dello esonero: ed è che il nostro disegno di legge tratta di oro, argento, platino e palladio, e non d'altro e che di conseguenza il solitario di brillanti, e in genere il gioiello, non rientra nella nostra disciplina.

A questo punto è superfluo notare che gli obblighi previsti all'articolo 19 per la fatturazione degli oggetti contenenti metalli preziosi possono riguardare soltanto quegli oggetti che sono sottoposti alle norme in esame. È ben ovvio che i passaggi dei gioielli tra produttori, importatori e commercianti debbano essere accompagnati da regolari fatturazioni, con relativa descrizione della merce; ma ciò non in virtù dell'articolo 19, bensì per le norme generali che regolano il commercio.

La ragion d'essere di tale articolo (che altrimenti risulterebbe superfluo) sta solo nell'opportunità di prescrivere che nelle fatturazioni riguardanti materie prime ed oggetti di metalli preziosi, sia aggiunta, alle descrizioni di rito, l'indicazione del marchio e del titolo.

Ciò premesso, si potrebbe notare che i rilievi di cui al punto 2) sarebbero comunque fuori luogo in questa sede. Ma è forse più opportuno chiarire subito che essi sono del tutto privi di fondamento: in primo luogo perché l'indagine sull'assolvimento dell'IGE non si fa né si potrebbe fare presso il consumatore; ed in secondo luogo perché i controlli sull'IGE stessa e la ricerca dei responsabili nei casi di evasione non sono certo affidati a marchi o contrassegni impressi sulle merci.

Onorevole Lenti, a questo punto lei mi deve dimostrare che cosa è cambiato con la nuova legge.

Per quanto riguarda la parte tecnica, le novità più salienti registrate in questi ultimi tempi riguardano le leghe per oro di maggior titolo e i progressi più salienti nel campo delle leghe brasanti sono legati essenzialmente alla introduzione del cadmio nella loro composizione. Dette leghe, anche a 750 millesimi, sono attualmente prodotte e commerciate anche in Italia.

Ad esempio, c'è la lega verde che ha una temperatura fusione di 795 gradi centigradi, titolo 750 oro più lega di rame, argento e zinco; e la lega rossa: temperatura fusione 755 gradi centigradi, titolo 750 oro più lega di rame, cadmio e zinco.

Sull'argomento si è pronunciato anche il Consiglio nazionale delle ricerche, il quale ha espresso il seguente parere: « La tecnologia orafa possiede attualmente i mezzi per garantire la produzione di manufatti a titolo reale corrispondente a quello legale poiché i motivi di abbassamento del titolo stesso per necessità operative non esistono più. Questi motivi consistevano nella diminuzione di titolo medio conseguente all'impiego di leghe per saldatura contenenti percentuali di oro inferiori a quelle delle leghe madri. Tali leghe sono composte di oro, argento, rame, zinco, cadmio. Fondono a temperatura facilmente raggiungibile con un comune cannello da orefice alimentato a gas e con aria a debole pressione. Le saldature possono essere eseguite in grande numero sul medesimo oggetto, anche a grande vicinanza tra loro. La commissione pertanto si è convinta che attualmente non esistono motivi tecnici sostanziali per ammettere l'uso nella saldatura di leghe a più basso tenore in oro della lega madre per la produzione di oreficeria di ogni tipo anche con numerose incastonature ».

Ed ancora il Consiglio nazionale delle ricerche dice, in merito all'abolizione delle tolleranze: « Si conferma la possibilità di abolire le tolleranze, a condizione che sia instau-

rata una conveniente disciplina rivolta a controllare l'attività dei banchi di metalli preziosi ed a precisarne gli adempimenti; segnatamente per quanto riguarda le forniture di leghe a titolo legale e di leghe brasanti. Sarà inoltre opportuno addivenire ad una normalizzazione di queste ultime leghe ».

Come si vede, le leghe brasanti in genere, e quella al cadmio in particolare, sono accettate ed utilizzate come mezzo progredito nelle saldature dagli orafi di tutto il mondo. Se, poi, le leghe usate da qualche artigiano di Valenza Po, non « recepiscono », come sostiene l'onorevole Lenti, il cadmio, ebbene, nulla vieta al predetto artigiano di continuare ad usare le sue tradizionali leghe saldanti.

Sull'argomento, d'altra parte, l'onorevole Lenti ha detto (come da resoconto) testualmente: « Anche con le saldature tradizionali si può salvaguardare perfettamente il titolo a 750 ». E, per dimostrare ciò, ha detto che 10 grammi di lega aurifera a 765 corrispondono a 7,65 grammi oro; se si aggiunge un grammo di lega aurifera a 600, uguale a 0,60 grammi oro, in totale si utilizzeranno 8,25 grammi oro. L'oggetto, 10 grammi di lega aurifera più un grammo di lega 600, corrisponde a 11 grammi. Ed allora: 11 (l'oggetto) sta a 8,25 come 1 grammo sta a X. X eguale 0,750, cioè 750. Quindi, l'artigiano non ci rimette niente. Ed infatti, l'onorevole Lenti concludeva: l'oggetto finito saldato risponderà a 750 di titolo.

Allora, quale bisogno c'è di ricorrere alle leghe brasanti? Ed ecco la risposta: se l'artigiano è oggi in condizione di produrre oggetti al titolo di 750, anche nel caso di oggetti con saldature, perché l'onorevole Lenti sostiene, in altri punti del suo intervento, che ciò è tecnicamente impossibile?

Nessun articolo del disegno di legge in discussione impone l'uso di leghe brasanti: l'artigiano che vorrà continuare ad utilizzare le sue vecchie leghe – senza servirsi dei mezzi più idonei che il progresso gli mette a disposizione – potrà farlo liberamente. Il fatto è che c'è una dispersione economica minima, questo è il problema. L'artigiano dovrà solamente, per rispettare la legge, fare quanto risulta dall'esempio portato.

E, ancora, sull'argomento lei dice che: « ... è improponibile a termini di legge una proposta siffatta che, fissando il titolo a 750, obblighi l'artigiano a partire da leghe a 765, rimettendoci ovviamente sul piano economico la differenza da 750 a 765 in termini di oro puro ».

Come già visto, l'onorevole Lenti ha fornito un perfetto esempio di calcolo teorico per ottenere una lega di oro al titolo di 750 millesimi, partendo da 10 grammi di lega al titolo di 765 millesimi e da 1 grammo di lega al titolo di 600 millesimi. Le conclusioni tratte, però, sono errate perché l'onorevole Lenti ha dimenticato, appunto, questo grammo di lega al titolo di 600! Nessuna perdita quindi, nell'esempio riportato, e nessuna distruzione di materia, in forza della ben nota legge chimica: la materia non si distrugge e non si crea.

E veniamo all'argomento dei costi di produzione per gli oggetti prodotti dal settore artigiano, derivante dall'abolizione delle tolleranze. L'argomento in questione è già stato esaurientemente trattato al Senato, anche con inequivocabili esempi numerici.

Lei, onorevole Lenti, peraltro, sostiene che le argomentazioni portate in quella occasione possono considerarsi valide solamente per un certo tipo di artigianato, quello cioè rivolto ad una produzione *standard* a carattere industriale, ma non per l'artigianato che impiega nella propria lavorazione il metodo della microfusione. Sembra, comunque, che l'unica obiezione abbia per base il fenomeno della variabilità del titolo. Ora, accentuando le sue tesi, per amor di polemica e senza tener conto dell'esame scientifico e tecnico dell'argomento (io ho parlato prima della forza di attrazione delle varie molecole!), sarà dimostrato come l'esempio al Senato sia valido anche in questo caso.

Infatti, supponendo che si vogliano produrre diversi oggetti in oro massiccio a titolo 750 millesimi per un peso complessivo di un chilogrammo, impiegando l'artigiano il metodo della microfusione e l'industriale un qualsiasi altro metodo di lavorazione, attualmente, vigendo la legge del 1934, la tolleranza ammessa è di 2 millesimi sulla materia prima e di 3 millesimi sul resto. Ora, io già dicevo al Senato che l'industriale, il quale può agire con strumenti più moderni, può sfruttare a suo vantaggio l'intera tolleranza ammessa e produrre a 747. Lei ha ammesso che il mio esempio al Senato vale.

LENTI. Sono due cose diverse; sono due tecniche opposte fra loro. Lei dovrebbe dirmi che industriale a artigiano usano la stessa tecnica. Se usano due tecniche diverse, una l'industriale, cioè la lastra che viene stampata e via dicendo, l'altra l'artigiano, lei mi prende pere e mele!

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Mi scusi, ma è lei che confonde pere e mele! Non deve insistere su questo punto, altri-

menti darebbe veramente la dimostrazione di non voler recepire la verità lampante che viene dalle cose. Io le sto dicendo che l'industriale ha la capacità.. (E, la legge, ricordiamolo sempre, non impone un particolare sistema !)...

LENTI. Un sistema induce alla variabilità, l'altro no !

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Io già le ho detto, e sono costretto a ripeterle – sono dati tecnici questi, che lei conosce meglio di me ! – che è vera questa storia della microfusione; ma, non è men vero che si riesce, attraverso di essa, a produrre oggetti a determinati titoli, al titolo che si vuole. Perché sia l'artigiano che l'industriale dispongano di propri mezzi per farlo. Non è esatto dire, come fa lei, che si può arrivare a 752 ed anche a 753. Ad un certo punto si fermano tutti e gli oggetti possono accusare una variazione tutt'al più di qualche decimo di millesimo. Non si perde niente, come le dirò a proposito dell'esempio fatto.

Attualmente, cioè vigendo la legge n. 305 del 1934, la tolleranza ammessa è di due millesimi sulla materia prima e di tre millesimi sulla materia finita. L'industriale oggi, avvalendosi dei suoi metodi di preparazione (che non presentano i fenomeni negativi indicati dall'onorevole Lenti per il metodo di lavorazione a microfusione) può sfruttare a suo vantaggio l'intera tolleranza ammessa, e produrre gli oggetti con l'impiego di un quantitativo di oro fino uguale, nell'ipotesi più favorevole, a 747 grammi, cioè 750 grammi meno i tre millesimi di tolleranza. Invero, i metodi di preparazione impiegati dall'industriale gli consentiranno di poter raggiungere esattamente e perfettamente questo risultato.

Invece l'artigiano, per produrre gli stessi oggetti, e per essere sicuro che i fenomeni negativi descritti dall'onorevole Lenti non porteranno nessuno degli oggetti al di sotto di 747 millesimi, cioè al di sotto del titolo garantito, è costretto ad impiegare non meno di 752 grammi di oro fino.

Quindi, mentre l'industriale usando i suoi sistemi di lavorazione impiega 747 grammi, l'artigiano ne deve impiegare 752 (e precisamente 5 grammi di oro in più) se vuole essere sicuro di raggiungere lo stesso titolo, altrimenti non è garantito, usando il suo metodo a microfusione, che, secondo quanto ci ha dimostrato l'onorevole Lenti, presenterebbe il fenomeno della « variabilità del titolo ».

In sostanza, egli dovrà, da un lato, garantirsi contro la possibilità che la materia prima di cui dispone sia deficiente di due millesimi rispetto al titolo dichiarato per la materia prima, e dall'altro assicurarsi che il metodo lavorativo a microfusione adottato non porti, a lavoro finito, a superare i tre millesimi di tolleranza ammessa.

Come si vede, l'esempio portato a suo tempo si adatta anche al metodo della microfusione, poiché la predetta maggiore quantità di fino, con l'abolizione delle tolleranze, resterà ovviamente invariata. In sostanza, non può sostenersi che l'abolizione delle tolleranze comporterà, per chi adotta la tecnica della microfusione, oneri maggiori di quelli che dovranno sopportare gli orafi i quali adottano altri metodi di lavorazione. I metodi produttivi che attualmente li differenziano rimarranno gli stessi; così pure rimarranno eguali le eventuali differenze nei costi di produzione.

In definitiva, le posizioni relative dell'artigiano e dell'industriale non muteranno con il mutare delle disposizioni sul titolo.

In applicazione della vigente legge del 1934, infatti, entrambi devono garantire il titolo di 747 e perciò, tenuto conto dei rispettivi metodi di preparazione, devono impiegare nelle fusioni un certo quantitativo di oro fino, che, per quanto ha detto l'onorevole Lenti, sarà minore nei diversi metodi di tipo industriale e maggiore nel metodo a microfusione.

Ovviamente, con l'approvazione delle nuove norme, la differenza di oro fino da utilizzare nei due metodi resterà invariata, perché le norme del disegno di legge in discussione non modificheranno i fenomeni chimico-fisici e metallurgici dei metodi di lavorazione delle leghe dell'oro.

L'onorevole Lenti, infine, a sostegno della sua tesi sugli svantaggi derivanti dall'abolizione delle tolleranze alla produzione orafa artigiana, che impegna nella lavorazione il sistema della microfusione, ha detto: « In generale, otteniamo titoli, che partendo da 750 diventano poi 751, 52, 53, a volte anche 755, per ridursi talvolta perfino a 740-745 alla base dell'alberello, che rappresenta appunto lo scarto di questo tipo di lavoro. A volte, per microparticolari, si arriva ad uno scarto del 75 per cento. È chiaro che tale scarto viene riutilizzato, però sapendo che il titolo 750 non esiste più, con conseguente necessità di reintegrarlo ».

Ed aggiunge: « Lo scarto viene preso e rifuso, lo si sottopone al saggio e previa analisi, lo si riporta a 750: in questo modo, gli scarti vengono rimessi nel ciclo di lavorazione. Con questa legge, che chiede un rigoroso

titolo a 750, è chiaro che l'artigiano che non possiede una attrezzatura talmente perfezionata da titolare precisamente, si troverà in una posizione di disagio ».

Al riguardo, si debbono fare le seguenti osservazioni: nella lavorazione a microfusione, nell'attuale regime delle tolleranze (3 millesimi per l'oro), l'artigiano dovrà lavorare con materia prima sufficiente per assicurarsi, a lavoro finito, il titolo minimo garantito di 747.

Poiché è fuori di dubbio che una variazione del 3 per mille nel contenuto in oro non provoca certamente nella microfusione microfenomeni centrifughi (tali cioè da alterare apprezzabilmente la legge di stratificazione dei costituenti la lega), potrà ritenersi che i dati numerici forniti dall'onorevole Lenti in merito alla lavorazione degli oggetti con titolo 750 siano validi anche per oggetti a 747, col semplice spostamento di 3 millesimi per ognuno dei dati stessi. Avremo dunque, nella stratificazione, delle parti a 747-748-749-750, a volte anche a 752, ed altre parti ridotte talvolta perfino a 737-742.

È da osservare, infine, che la crescita del titolo, indicata dall'onorevole Lenti, raggiunge valori piuttosto modesti (quali possono anche trovarsi in alcune funzioni tradizionali), valori comunque quasi insignificanti rispetto a quelli che si avrebbero sulla base di un calcolo teorico fondato sul solo peso specifico dei componenti e sulle forze centrifughe.

A conclusione delle eccezioni sollevate sulla variabilità del titolo, è essenziale chiarire che l'articolo 3 del disegno di legge in discussione prescrive che i titoli legali devono essere garantiti « a fusione »: ciò significa che in sede di sorveglianza, prima di procedere all'analisi, si dovrà fondere l'oggetto controllato; il che comporta un ritorno della lega impiegata per costruire l'oggetto all'omogeneità primitiva. Eseguendo l'analisi in queste condizioni, pertanto, si ottiene un titolo corrispondente alla quantità complessiva di metallo prezioso contenuto nell'oggetto saggiato.

Per ciò che riguarda l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle analisi dei residui, si rileva che il problema esiste già per l'artigiano (oggi egli dovrà stabilire quale quantitativo di oro puro dovrà aggiungere al 75 per cento di scarto per assicurarsi, nella successiva lavorazione, il titolo minimo garantito dato dal titolo indicato meno la tolleranza ammessa).

Le nuove disposizioni anzi miglioreranno in questo campo la situazione del settore artigiano. Infatti, come è stato detto in Senato, con l'articolo 30 del disegno di legge vengono istituiti nuovi laboratori e potenziati quelli già esistenti. Difatti, l'articolo 30 ha il preciso scopo di istituire laboratori tecnici specializzati, di cui potranno e dovranno servirsi gli artigiani. Si tratta di laboratori di saggio, attrezzati e moderni, che saranno posti a disposizione soprattutto degli artigiani, perché gli industriali ne sono presumibilmente già provvisti.

Ora, per quanto riguarda gli errori di saggio, l'onorevole Lenti ha disquisito sull'errore del metodo di saggio, scandalizzandosi per la contraddizione, esistente, a suo giudizio, nel disegno di legge in discussione, tra l'ammissione dell'esistenza di un errore-tolleranza di saggio e la non accettazione di un errore-tolleranza di fabbricazione. Per mio conto, trascurando tutti gli argomenti prevalentemente tecnici, faccio osservare al riguardo che nelle analisi di leghe di metalli preziosi lo operatore dovrà tener conto, nella determinazione, dell'errore insito nel metodo e nelle apparecchiature usate. Le tolleranze di saggio non possono perciò essere abolite, perché il loro mantenimento è imposto da motivi che non hanno niente a che vedere con i progressi della tecnica manufattiera e sono esclusivamente determinati da limitazioni proprie di tutte le procedure della chimica analitica quantitativa, comunque realizzata.

Non esiste, cioè, la possibilità pratica di ricavare da un qualsivoglia saggio analitico quantitativo, anche se eseguito da un operatore di eccellente levatura fornito dei mezzi di indagine i più perfezionati e moderni, risultati esatti in senso assoluto. Questo è già previsto dalla legge! Perché c'è il calo, l'errore, previsto per il saggio dall'articolo 2.

LENTI. Ci può essere sempre l'errore di lavorazione!

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Questo non è possibile! È ovvio che una tolleranza di saggio deve essere ammessa per le leghe dei metalli preziosi, ma la sua entità sarà fissata stabilendo il principio del metodo, le apparecchiature necessarie, la tecnica operativa, le sostanze – reattivi – da impiegare e le loro caratteristiche di purezza.

In ogni caso, i risultati delle analisi devono essere presentati con i limiti di fiducia corrispondenti, cioè con la precisione corrispondente. Per esempio: 740 più o meno uno, essendo uno il valore della precisione del metodo applicato.

Riguardo alla precisione del metodo di saggio proposta per l'oro in sede CEE, è

previsto in linea di massima un accordo sul valore di 0,8 o 1 per mille. Questo si rileva dal resoconto della riunione del 4 e 5 maggio a Bruxelles e dal documento CEE relativo ai metodi di determinazione del titolo dei lavori in platino, oro e argento. L'accettazione, ad esempio, del secondo di tale valore significherà che l'analista di leghe di oro al titolo di 750 millesimi riterrà legali quelle che avranno dato all'analisi il valore di 749: ciò per tener conto della precisione del metodo impiegato.

Ora, per rispondere infine all'onorevole Mussa Ivaldi, che nel suo intervento suggeriva l'applicazione nel settore dei metalli preziosi dei metodi fisici di analisi spettrografica, da mettere a disposizione degli ispettori, per evitare danno agli oggetti analizzati, possono formulare questa precisazione. Il Servizio del saggio dei metalli preziosi ha da tempo esaminato la possibilità di una tale applicazione ed ha condotto, oltre ad un approfondito studio sull'argomento, anche un'ampia indagine in campo internazionale.

L'interesse per tali metodi è dettato dall'enorme vantaggio che si avrebbe mettendo a disposizione dell'analisi chimica quantitativa degli oggetti dei metalli preziosi i metodi fisici « non distruttivi » dell'oggetto. Il titolo del metallo prezioso si potrebbe cioè conoscere, attraverso sistemi di indagine, senza ricorrere al prelievo di campioni col rischio di distruggere l'oggetto in esame.

Purtroppo, come ella, onorevole Mussa Ivaldi, saprà certamente, i metodi spettrografici e spettrofotometrici, anche quelli più recenti ad assorbimento atomico, ai raggi X, di spettrografia nel vuoto, ecc., non consentono di raggiungere, almeno allo stato attuale di realizzazione degli apparecchi e, salvo qualche raro caso di apparecchio costosissimo, la precisione necessaria nelle analisi dei metalli preziosi.

Infatti, nella chimica quantitativa i metodi spettrografici e spettrofotometrici danno risultati più esatti del metodo chimico quando si tratta di dosare piccole o piccolissime quantità di elementi; danno, invece, risultati meno esatti o addirittura inammissibili per forti quantità o concentrazione.

Ecco i dati riportati da un testo accreditato: « ...in generale si può ritenere che la precisione, per concentrazioni superiori allo 0,01 per cento sia dell'ordine dell'1 per cento ».

Quantità superiori al 20 per cento, al massimo fino al 50 per cento si possono determinare con gli spettrometri a lettura diretta con una precisione del 5 per cento.

Nel settore i metodi in questione sono oggi, perciò, applicati solo per la determinazione indiretta del titolo dei lingotti d'oro, platino e argento aventi titoli molto alti. Un esame al riguardo è stato effettuato in questo senso recentemente da parte dell'Ufficio centrale metrico presso l'Administration des monnais et médailles, di Parigi; la Banque métaux précieux – Comptoir Lyon – Alemand S.A. Parigi; il Laboratorio Bodudet, Analyses métallurgiques, Paris; il Servizio inglese, la Zecca inglese, ecc.

Le conclusioni sono state che per lingotti d'oro sino al titolo minimo di 995 millesimi, la precisione ottenibile con i metodi spettrografici è abbastanza buona; al di sotto di tale titolo i risultati sono affetti da errori superiori a quelli ottenibili con i metodi classici.

L'analisi si effettua determinando spettrograficamente le quantità di impurezze e non il metallo prezioso.

Va ricordato, al riguardo, che esistono in commercio l'oro, l'argento e il platino con la denominazione di « oro spettrograficamente puro », « argento spettrografico », ecc.

Quando però il valore delle impurezze raggiunge valori come il 25 per cento, come nel titolo a 750, allora il metodo non può più essere applicato.

Concludo informando che lo stesso Ufficio centrale ha in dotazione uno spettrofotometro e sta conducendo delle ricerche – incontrando, però, notevoli difficoltà per la precisione che si vuole ottenere – onde tentare di mettere a punto un metodo di determinazione del platino (metodo allo studio anche in Inghilterra) sfruttando la colorazione ottenuta trattando le soluzioni contenenti lo ione platino con cloruro stamnoso, in ambiente acido per acido cloridico.

L'onorevole Mussa Ivaldi, quindi, può esser certo che, non appena il progresso tecnico-scientifico di tale tipo di strumentazione consentirà di superare gli ultimi limiti di esattezza consentendo di raggiungere quelli voluti, i metodi di spettrografia troveranno adeguato impiego.

Per concludere, perciò, si può affermare, senza tema di smentita, che la legge proposta è necessaria: per incrementare la esportazione; per allinearsi alle direttive comunitarie; per rispondere meglio alle esigenze tecniche moderne.

È evidente, infatti, che domani quando avremo perfezionata la regolamentazione co-

mune a tutta la nostra produzione orafa, non solo le porte dei paesi esteri saranno aperte ma si apriranno tanti altri mercati oggi non toccati dalla nostra produzione.

Per quanto riguarda in particolare la legislazione comunitaria devo far osservare all'onorevole Lenti che con la espressione da me usata al Senato: « i lavori del gruppo di lavoro presso la CEE non avevano fatto ulteriori progressi per l'atteggiamento della Francia », io intendevo riferirmi al fatto che dopo le riunioni del 27 novembre 1964 e del 4 e 5 maggio del 1965, la Francia non ha partecipato all'ultima riunione del 9 e 10 dicembre 1965 e, quindi, quei lavori sono stati interrotti. Tali discussioni si articolarono sui due temi di fondo: quello relativo alla garanzia da offrire con il riconoscimento reciproco dei marchi e, l'altro, relativo ai titoli ed alle tolleranze.

In effetti – tranne l'opposizione della Germania – l'orientamento generale fu favorevole ad affrontare per primo il problema delle tolleranze, con l'abolizione delle stesse. Invero, il presidente del gruppo, nel concludere la riunione del 4-5 maggio 1965, esprimeva l'avviso « di ridurre le tolleranze al puro margine di analisi ».

All'ultima riunione del 9 e 10 dicembre 1965 la Francia, come ho detto, non partecipò. Il delegato tedesco, anzi, che insieme a quello francese, per incarico ricevuto in precedenza, avrebbe dovuto redigere uno schema di progetto di « garanzia comunitaria », ebbe testualmente a dichiarare che « la prima stesura del progetto è naufragata per i noti fatti politici ».

Ed ecco i noti fatti, onorevole Lenti, cui si fa riferimento. Le divergenze si manifestarono per i sistemi di garanzia vigenti nei vari Stati e non anche per l'aspetto tecnico della tolleranza. In questo settore, invece, si fecero notevoli progresi, tanto è vero che proprio a seguito dei chiarimenti avvenuti in questa sede fu possibile, nella già citata riunione di Londra del settembre del 1965, raggiungere l'unanimità dei 14 paesi partecipanti sulla opportunità di abolire le tolleranze di fabbricazione.

Infine devo far rilevare all'onorevole Lenti la stranezza della sua affermazione quando egli dice che « fino a ieri » anch'egli aveva accettato « le conclusioni della relazione al progetto e quelle di Picardi al Senato ». Oggi, però, di fronte alle osservazioni di alcune delegazioni di artigiani di Valenza, ci dobbiamo ricredere.

Quali sono queste delegazioni e chi rappresentano ?

Se noi dovessimo dar retta a chiunque si presenta in Parlamento e può essere comunque interessato a una questione, allora è un altro discorso. Ma ci sono associazioni legalmente costituite. Le posso dire che l'Associazione orafi di Valenza che conta 570 associati mi ha fatto sapere che desidera ardentemente questa legge. La Confedorafi ha pure preso ufficialmente netta posizione a favore dell'approvazione del disegno di legge nel testo presentato dal Governo. Questo il 21 settembre 1967. Un rappresentante dell'Associazione si è recato in Inghilterra in quanto venivano spesso restituite alcune nostre partite e si è sentito fare una dichiarazione precisa al riguardo, in cui non manca un confronto che viene fatto con la merce proveniente dalla Germania, sempre esatta – dicono gli inglesi – perché la legge base è molto severa.

MALFATTI FRANCESCO. Come si spiega, allora, onorevole Sottosegretario, che le esportazioni sono cresciute in modo notevole ?

Le esportazioni stanno toccando punte altissime.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. I motivi sono diversi.

MALFATTI FRANCESCO. Ho anch'io partecipato alle discussioni che sono avvenute qui. È una questione tecnica e non politica e quindi è ora di concluderla sul piano tecnico !

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Le sto dicendo la conclusione. Un artigiano qualsiasi che si presenta non dev'essere udito. Noi dobbiamo, invece, sentire le organizzazioni. È vero, siamo giunti ai 60 miliardi di esportazione. E, su questo, è d'accordo anche l'onorevole Lenti. Ma effettivo guadagno sono soltanto 18 miliardi, perché il resto è una semplice partita di giro.

La Conforafi ci riparla delle legislazioni straniere, delle esportazioni, affermando che, in effetti, i 60 miliardi si riducono a 18 così come ho già detto in precedenza e conclude che le affermazioni da me fatte in Senato sui vantaggi che l'artigianato può ricavare dalla nuova disciplina sono confortate dal favore con cui numerose aziende artigiane hanno accolto il progetto di legge.

Era necesario dire tutto questo, per poter rispondere all'osservazione fatta dall'onorevole Lenti: il saggio di analisi è inevitabile secondo l'investimento e questo sarà oggetto di regolamentazione prevista dalla nuova legge all'articolo 6, in relazione all'articolo 22 e all'articolo 31 del disegno di legge.

È forse opportuno, come ho già detto in precedenza, portare qualche emendamento al testo approvato dal Senato. A nome del Governo, io ho l'onore di presentare alcuni emendamenti che sono apparsi indispensabili: alcuni di essi riguardano un modestissimo ritocco all'organico del Ministero, senza, tuttavia, aumenti di stanziamento. Essi saranno illustrati al momento della discussione dei relativi articoli.

Vorrei concludere, onorevoli commissari, dicendo che l'approvazione di questa legge non porterà le aziende orafe ed artigiane in posizione di svantaggio rispetto alle aziende industriali, ma, anzi, ridurrà il divario già esistente. Essa darà alla configurazione dell'azienda italiana nel suo complesso una base di fiducia che non potrà non riflettersi positivamente sulle esportazioni e, nello stesso tempo, eliminerà l'ingiustificata disparità di trattamento che oggi forzatamente si verifica tra gli acquirenti italiani e quelli esteri di prodotti italiani.

Sono certo che la XII Commissione della Camera vorrà compiacersi di approvare il disegno di legge n. 3757.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario Picardi a nome della Commissione per aver fornito dei chiarimenti molto accurati che soddisfano quella esigenza di informazione per la quale la discussione fu precedentemente interrotta.

COLLEONI, *Relatore*. Dopo l'ampia esposizione svolta dall'onorevole Sottosegretario sulla questione tecnica, io non ho molto da aggiungere. Vorrei rendere nota, qui, una sensazione che si avverte nell'ambiente interessato, evidentemente non localizzato solo a Valenza, dove esistono posizioni differenti fra le diverse associazioni di orafi: la mia valutazione è che la legge è desiderata da tutti e in modo direi ancora più sentito di quello che attualmente si possa credere.

La legge è desiderata, soprattutto, nei confronti dei banchi che ritirano l'oro dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla Banca d'Italia, oro che è acquistato all'estero da paesi produttori, come il Sud-Africa, l'Inghilterra, la Australia, la Russia e che arriva in Italia con titolazioni che sono quel che sono e sulle quali evidentemente l'acquirente Stato italiano, come qualunque altro Stato, non può imporre speciali condizioni, né rifiutare, per esempio, di acquistare l'oro perché presenta due millesimi di meno del titolo puro.

Questo oro arriva normalmente in Italia con 995-996 millesimi di caratura; i banchi dovrebbero affinarlo e portarlo al cosidetto oro quattro 9; viceversa, vi sono banchi, poco scrupolosi, che non lo lavorano e non lo portano al massimo consentito del titolo ma lo vendono con una titolazione che è 998, per cui vi sono sempre 2 o 3 millesimi di differenza riguardo a quello che è in effetti l'oro che essi forniscono rispetto al titolo dichiarato.

La correzione di questa anomalia ritengo sia fondamentale per il settore artigianale. La nuova legge mette in condizione di non sfuggire più a questi accertamenti, soprattutto quando vi saranno uffici adibiti a ciò.

I due o tre millesimi di differenza di cui ho parlato prima spesso costituiscono sorpresa per l'artigiano, il quale, partendo da un titolo 998, in realtà lavora un titolo 995, con la sorpresa, poi, di avere un prodotto sottotitolo. Al convegno di Vicenza le proteste nei confronti di coloro che operano in questa maniera sono state vibratissime ed ho raccolto lamentele anche nel settore degli importatori. In parecchi negozi della Germania federale, nostra maggiore cliente sotto questo profilo, della Svezia e della Francia, si espongono cartelli con questa dicitura: « Non si vende oro italiano ».

Noi sappiamo che due tonnellate di oro al mese sono ritirate dall'Ufficio dei cambi, ma che, in effetti, in Italia se ne lavorano dieci tonnellate, per cui otto entrano in maniera non chiara. Molta esportazione è fatta illegalmente, essa viene effettuata per mezzo di clienti quali i turisti che, poi, consigliano di non acquistare prodotti che siano venduti da negozi privi di garanzia.

Si devono poi aggiungere le difficoltà della nostra dogana, assai lenta in questo genere di cose, per cui si comprende il disagio della categoria la quale esige, a tutela della nostra buona produzione, che si possa andare all'estero con la garanzia assoluta che il nostro prodotto corrisponda a quello iscritto in fattura.

Un operatore di cui l'80 per cento della produzione va all'estero è obbligato alla stretta osservanza dei titoli in quanto a Londra, a Berna, in Germania e in Francia – dove pur esistono leggi arcaiche sotto questo profilo che ammettono tolleranze – quando entra un prodotto italiano deve corrispondere al titolo dichiarato in fattura, altrimenti anche se c'è un decimo di millesimo in meno, viene restituito. Io non voglio entrare nella questione tecnica così ampiamente delibata nella nostra Commissione, ma si è obbligati ad agire così, per non vederci respinta la nostra produzione.

Ecco perché io ritengo logica, e sono sostanzialmente orientato ad accettarla, la limi-

tazione posta dal Senato sulle tolleranze per l'oro, che rappresenta il massimo della nostra produzione perché, per quella di platino e di argento, che incontra ancora difficoltà tecniche perché non si ottengono leghe brasanti, si sono mantenute le tolleranze, per il momento.

E, a mio parere, è determinante, al riguardo, il parere del CNR.

Sono d'accordo con l'onorevole Lenti che se nel 1934 ci fosse stata una legge diversa, forse sarebbe stato diverso tutto quanto. Ma, questa legge – e io spero che avremo poi anche il parere, circa le contravvenzioni, della Commissione giustizia! – questa legge, dicevo, oggi ci consente di affermare che tutta la severità sarà applicata contro i produttori disonesti. Essa varrà a combattere la concorrenza sleale che oggi si determina e conseguentemente la nostra produzione potrà tornare a riprendersi.

Ho chiesto proprio stamane i dati ai competenti uffici del Ministero del commercio estero. Ora, nel primo semestre del corrente 1967, vuoi per effetto della bassa congiuntura in Germania, vuoi per altra ragione in Inghilterra, la nostra esportazione ha registrato una certa diminuzione. Nei negozi all'estero non si vende oro italiano. E, il cliente, il turista straniero che acquista oggi in Italia e gli viene poi l'estro di far controllare l'oggetto...

LENTI. Questo significa che l'esempio suo non vale!

COLLEONI, *Relatore*. Come no?! Per farle un esempio, un turista ha fatto magari un po' di contrabbando, ha comperato diversi pezzi e poi vuole vendere e si sente dire al controllo: è oro 735 non 750! Crede lei che questo avvantaggia la nostra situazione di mercato? Io non lo credo e torno a ripetere che molta esportazione è fatta illegalmente dal nostro Paese.

È chiaro, a mio giudizio almeno, che bisogna anche tener conto di osservazioni che riguardano soprattutto la fornitura dell'oro attraverso l'Ufficio italiano dei cambi. Oggi esiste il monopolio e si rivendica da alcuni la libertà di importazione di oro. Sono problemi che abbiamo di fronte. Ma bisogna sottolineare questa situazione perché occorre anche tener conto delle prospettive future.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state fatte circa il punto *h*) dell'articolo 14, io non ho nulla in contrario a modificarlo, anche se il Sottosegretario Picardi mi ha persuaso che in realtà non c'è niente sotto da nascondere. Anche se si trattasse di 50 volte il valore del supporto in metallo rispetto all'oggetto incastonato, non avrei difficoltà ad emendare convenientemente l'articolo 14. E questo perché sono sicuro che su un oggetto del valore di 50 milioni, uno non va a speculare sopra le 50 mila lire di montatura d'oro. Sarebbe sciocco da parte del produttore. Ma ritengo che ove questo crei sperequazione agli effetti di una norma che deve essere generale, quella della identificazione dell'oggetto, non ho nulla in contrario a modificare questo punto *h*). Né vedo difficoltà a che anche al Senato poi si recepisca tale modifica.

Per quanto riguarda l'IGE ritengo che in questo campo i commercianti non acquistino tanto facilmente senza fattura, a meno che non lavorino sotto banco. Perché, infatti, in caso di contestazione, non avrebbero poi nulla in mano come elemento da produrre in giudizio per poter sostenere che sono stati truffati.

Quindi, confermo la mia valutazione almeno su due punti: all'articolo 5 circa l'obbligo per gli oggetti importati dall'estero dell'apposizione del relativo marchio di identificazione e, all'articolo 26, punto *c*), come cautela per il commerciante, il quale, quando è a posto, non può essere ritenuto responsabile di eventuali titoli bassi nei confronti del dichiarato in fattura.

Su questi punti io sono d'accordo e mi riservo di precisare il mio pensiero sugli altri emendamenti preannunciati dal Governo.

Ritengo, in conclusione, sia stata quella dell'onorevole Lenti una battaglia generosa. Ma il 95 per cento della categoria vuole questa legge. Questa la mia valutazione. Probabilmente sarà il 90 per cento. Ma è già, comunque, una larghissima maggioranza!

Non ho udito una sola voce contraddittoria a Valenza. Tutti hanno detto: portiamo avanti questa legge, è necessaria. E, per quel che riguarda le tolleranze, tutti si sono trovati d'accordo nell'affermare che per loro sta bene una legge « senza tolleranze » sull'oro. È mio parere che gli argomenti del Sottosegretario Picardi non siano assolutamente da disattendere, perché espressi da fonti competenti e su questioni sulle quali gli stessi interessati ci dicono: non esistono difficoltà di questa natura! Certo, non posso io entrare nel merito; se fossi orafo potrei anche farlo. Evidentemente giunti di fronte a certi problemi tecnici il vostro Relatore dichiara apertamente che qui il suo compito trova il suo limite di competenza oltre il quale non può

andare. Ma egli ritiene che, per tutto quello che ha sentito, ha detto e soprattutto visto, una domanda s'impone: perché mai un operatore deve vedersi rifiutata la propria produzione all'esportazione?

Il comportamento dell'ufficio di Berna e dell'ufficio metalli di Londra è tassativo al riguardo. Essi dicono: qui non entra merce se non con la garanzia che quanto dichiarato in fattura come titolo si trova effettivamente nell'oggetto. In Italia seguite pure la vostra legge che ammette tolleranze!

Direi, quindi, che da un punto di vista generale si possa concludere che per l'oro lo annullamento delle tolleranze sui titoli può essere accettato. Questo, proprio per restituire alla nostra esportazione quella fama di cui ha goduto ad un certo momento in passato. Perché i fatti possono anche essere andati così: all'inizio genialità, inventiva, sensibilità dei nostri produttori e relativa affermazione sui mercati esteri, proprio per quell'intelligente capacità produttiva innata nel nostro popolo specialmente in questo settore. Poi, però, ad un certo punto, s'inserisce una corrente fuori posto che va a compromettere la situazione in quanto presenta oggetti che come valore intrinseco del prodotto non corrispondono al dichiarato. Da qui, allora, tutta una serie di contestazioni e le difficoltà conseguenti per l'esportatore « corretto »; non per l'esportazione illegale che, ripeto, purtroppo è piuttosto numerosa e fa deprezzare tutta quanta nel suo insieme la nostra produzione.

Se all'interno aumenteranno i controlli, il titolo sarà obbligato: questo salto di differenza non si verificherà più e si potrà essere sicuri che ciò che va all'estero in una certa maniera presenterà un titolo che l'acquirente estero non potrà più contestare e, nello stesso tempo, dovrà riconoscere che la produzione italiana non solo è altamente qualificata per la sua sensibilità artistica e per il suo gusto, ma anche per il suo valore intrinseco.

A conclusione della discussione generale sul disegno di legge e sugli articoli, sono queste le considerazioni che volevo esporre ai colleghi.

PRESIDENTE. Si deve ora passare alla discussione degli articoli. Il collega Lenti chiede la parola per una richiesta preliminare.

LENTI. Poiché fino ad oggi il dibattito intorno a questo disegno di legge è rimasto sostanzialmente sospeso, da parte nostra non sono stati presentati emendamenti, in quanto nell'ultima seduta dedicata a quest'argomento emerse l'ipotesi di un esame più approfondito della eventuale possibilità di emarginare da questa disciplina il particolare settore dei produttori di oreficeria col metodo della fusione in cera persa.

Questo era pure uno dei motivi che poteva far pensare che, attraverso un Comitato ristretto o attraverso il dibattito in Aula, la discussione sugli articoli non sarebbe stata così anticipata, per cui noi non abbiamo presentato emendamenti.

Io desidererei ora sapere della cortesia del Presidente se è possibile considerare come emendamenti tutti quelli implicitamente contenuti nella nostra proposta di legge rispetto al testo base oppure se sia necessaria da parte nostra la presentazione di veri e propri emendamenti.

PRESIDENTE. Prego il collega Lenti di voler convertire le disposizioni contenute nella sua proposta di legge come formali emendamenti al testo base, in una rielaborazione che si riferisce in modo preciso a tale testo e ciò per comodità di discussione.

Iniziamo adesso la discussione degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1 sul quale non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare.

ART. 1.

« I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2 sul quale nemmeno sono stati presentati emendamenti.

ART. 2.

« I metalli preziosi di cui al precedente articolo 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 3.

« Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950 millesimi;

per il palladio, 950 millesimi;

per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi;

per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 4.

« Gli oggetti di platino, di palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

« Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia o di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino già l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge ».

All'articolo 5 c'è un emendamento del Governo diretto a sostituire l'avversativa « o » con la congiunzione « e » al settime rigo.

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo.

(*È approvato*).

A seguito della modificazione apportata l'articolo 5 risulta così formulato:

ART. 5.

« Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino già l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Sull'articolo 6, il collega Lenti e altri colleghi si riservano di presentare alcuni emendamenti, per cui il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO